



Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (cd. green pass)

D.L. 105/2021 / A.C. 3223

Dossier n° 136 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 agosto 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3223
D.L.	105/2021
Titolo:	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (cd. green pass)
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il [decreto legge n. 105/2021](#) (A.C. 3223), in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al **31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale** e detta una serie di **misure urgenti** allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il provvedimento si compone di **14 articoli e di un allegato**.

L'**articolo 1** proroga fino al **31 dicembre 2021** lo stato di emergenza nazionale in considerazione del **rischio sanitario** connesso al **protrarsi** della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'**articolo 2 (comma 1)**, proroga al **31 dicembre 2021** la facoltà (il termine era stato precedentemente esteso al 31 luglio 2021 dall'articolo 10, comma 1, del [D.L. n. 52/2021](#) - cd. Riaperture- L. 87/2021)

di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del [D.L. n. 19 del 2020](#) e del [D.L. n. 33 del 2020](#), in coordinamento con la proroga al 31 dicembre **dello stato di emergenza nazionale**. Il **comma 2** dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del sopra richiamato D.L. n. 33/2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il **colore delle regioni** per l'applicazione di **misure differenziate** rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto - anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata - del parametro dell'**incidenza dei contagi** rispetto alla popolazione complessiva e del **tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva**.

Sull'articolazione delle diverse misure a seconda dei "colori" delle aree territoriali dispone il [d.P.C.m. 2 marzo 2021](#), la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'articolo 10, comma 2 del decreto legge in esame (cfr. *infra*).

L'**articolo 3**, inserendo l'**articolo 9-bis** nel citato D.L. 52/2021_(comma 1), opera, **con efficacia dal 6 agosto 2021**, una revisione **dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19**.

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei

centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente);

- concorsi pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età^[8] non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il rinvio ad un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, dunque, una revisione o integrazione della disciplina attuativa in materia di certificazioni verdi COVID-19, posta dal [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#); alle disposizioni di quest'ultimo, peraltro, si fa rinvio per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme.

Vengono poi dettate (**comma 2**) alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del citato D.L. 52/2021 (*Certificazioni verdi-COVID-19*).

L'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato D.L. 52/2021.

In sintesi:

- abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera a);

Più in particolare, con l'abrogazione del comma 3 del citato articolo 1, si elimina la disposizione che per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio consente l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome - individuate con ordinanza del Ministro della salute - nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (comma 3 art. 1 D.L. 52/2021). Con l'abrogazione del comma 4 del citato articolo 1 si elimina la facoltà attribuita ai Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività.

- modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla L. n. 104/1992 (lettera b);
- interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere c e d);
- dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9 del citato D.L. 52/2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame (lettera e);
- interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (lettera f).

L'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario che provvede al trasferimento delle risorse

alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

L'**articolo 6** proroga fino al **31 dicembre 2021** i termini delle disposizioni legislative di cui all'**allegato A** del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

L'**articolo 7** è volto a prorogare, **dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021**, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'art. 23, comma 10 del [D.L. n. 137 del 2020](#)) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'**articolo 8** interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, sull'articolo 85 del [D.L. n. 18 del 2020](#) il c.d. cura Italia, nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'**articolo 9** (comma 1 e 2) stabilisce l'estensione **fino al 31 ottobre 2021** di una disciplina temporanea - relativa a "**lavoratori fragili**" - che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, **la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di **formazione professionale**, anche da remoto.

La novella non proroga, per gli stessi lavoratori dipendenti, un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021^[9] e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

Il **comma 3** incrementa nella misura di 16,95 milioni di euro per il 2021, in considerazione della proroga suddetta al 31 ottobre 2021, l'importo dell'autorizzazione di spesa intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche.

L'**articolo 10** - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **esonera fino al 31 marzo 2022** le **guardie giurate** da impiegare in **servizi antipirateria**, dalla frequentazione dei **corsi teorico-pratici** individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

L'**articolo 11** dispone che una quota della dotazione del **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**, istituito con il D.L. "Sostegni" ([D.L. n. 73/2021](#)) - pari a **20 milioni** di euro - è **destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021** (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) **risultano chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.

In quanto compatibili, si applica la disciplina attuativa di cui al citato articolo 2 del D.L. n. 73/2021.

L'**articolo 12** con una disposizione di coordinamento (comma 1), stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, **continuano a trovare applicazione** le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 19 del 2020**, al **decreto-legge n. 33 del 2020** e al **decreto-legge n. 52 del 2021**. Il **comma 2** prevede per il periodo **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021**, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il [D.P.C.M. del 2 marzo 2021](#), fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Il **comma 3** dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal **comma 4**.

L'**articolo 13** ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 14** dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 23 luglio 2021.

L'**allegato A** reca l'elenco delle **disposizioni oggetto di proroga** ai sensi **dell'articolo 6**.

Si tratta, in sintesi, delle disposizioni legislative riguardanti:

- il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (n. 1);
- semplificazioni in materia di organi collegiali (n.2);
- misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n.3);

- misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti (n.4);
- la dispensa temporanea dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 5);
- le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati (n. 6);
- lo svolgimento delle assemblee di società ed enti (n. 7);
- durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (n. 8);
- l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (n. 9);
- i termini per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (n. 10);
- lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (n. 11);
- la corresponsione in via transitoria di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta (n. 12);
- la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (n. 13);
- la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali da COVID-19 (n. 14);
- la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (n. 15);
- l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 16);
- il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (n. 17);
- la trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile (n. 18);
- la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del processo tributario (n. 19);
- le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (n. 20);
- la durata straordinaria dei permessi premio (n. 21);
- la detenzione domiciliare (n. 22);
- le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (n. 23).

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica

Motivazioni della necessità ed urgenza

Come sopra ricordato il provvedimento in esame, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al **31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale** e detta una serie di **misure urgenti** allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**articolo 16, primo comma, della Costituzione** dispone che "ogni cittadino può **circolare e soggiornare** liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per **motivi di sanità o di sicurezza**". La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'**articolo 32 della Costituzione** come **fondamentale diritto** dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma dell'art. 32, inoltre, "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a **preservare lo stato di salute degli altri**, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come **interesse della collettività**, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla **riserva** prevista dall'art. 16 Cost., la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva **relativa**, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la **normazione secondaria** di specificarne il contenuto (in particolare cfr. sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

A sua volta, la **legge regionale**, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'art. 16 Cost. purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori

costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.

Infine, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite "in via generale" dalla legge, in base all'art. 16 Cost., la **Corte costituzionale** ([sentenze n. 2 del 1956](#) e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso "in via generale" deve intendersi nel senso che la legge debba essere **applicabile alla generalità dei cittadini**, non a singole categorie.

Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che "le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula "stabilisce in via generale" altro non è che una "particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 della Costituzione, come lo è nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione".

In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali.

Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono **nascere da situazioni generali o particolari**. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni - non le uniche - di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, l'**articolo 17 della Costituzione** sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le **riunioni in luogo pubblico**, che possono essere vietate per comprovati motivi di **sicurezza o di incolumità pubblica**.

La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, RD 773/1931, art. 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (RD 635/1940 art. 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il **provvedimento** appare riconducibile alle materie "ordinamento civile e penale" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro" e "ordinamento sportivo", attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie "attività produttive" e "commercio" attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Cost136	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale